

REGOLAMENTO (CEE) N. 2686/92 DELLA COMMISSIONE

del 16 settembre 1992

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di microcircuiti elettronici, detti DRAM (memorie dinamiche ad accesso casuale), originari della Repubblica di Corea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

previa consultazione in seno al comitato consultivo istituito a norma del suddetto regolamento,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

(1) Nel marzo 1991, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽²⁾, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di microcircuiti elettronici detti DRAM (memorie dinamiche ad accesso casuale), originari della Corea e classificati

— ai codici NC 8542 11 41, 8542 11 43, 8542 11 45 (prodotti finiti),

— al codice NC ex 8542 11 10 (wafer),

— al codice NC ex 8542 11 30 (piastrine o chip) e

— al codice NC per i prodotti finiti oppure ai codici NC ex 8473 30 00 oppure ex 8548 00 00 (moduli)

e ha avviato un'inchiesta.

Dopo la modifica dei codici NC nel 1992 con regolamento (CEE) n. 2587/91 della Commissione⁽³⁾, le DRAM sono attualmente classificate:

— ai codici NC 8542 11 12, 8542 11 14, 8542 11 16, 8542 11 18 (prodotti finiti),

— al codice NC ex 8542 11 01 (wafer),

— al codice NC ex 8542 11 05 (piastrine o chip) e

— ai codici NC ex 8473 30 10 oppure ex 8548 00 00 (moduli).

(2) L'avviso è stato pubblicato in seguito alla presentazione di una denuncia da parte dell'associazione europea dei produttori di componenti elettronici (EECA), a nome dei produttori che rappresentano la maggior parte della produzione comunitaria di DRAM. La denuncia conteneva elementi di prova in merito alle pratiche di dumping sul prodotto in oggetto originario della Corea e al pregiudizio notevole da esse derivante. Gli elementi di prova sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura del procedimento.

(3) La Commissione ha debitamente informato i produttori del paese esportatore e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e la denunziante. Le parti direttamente interessate hanno avuto l'opportunità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

(4) I tre produttori coreani noti hanno collaborato durante il procedimento.

(5) I rappresentanti dei produttori coreani e di un esportatore indipendente nella Comunità, la denunziante e sedici importatori hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Tutti i produttori, l'esportatore e tutti gli importatori collegati hanno chiesto e ottenuto di essere sentiti. Due gruppi di utenti comunitari del prodotto in oggetto hanno inoltre presentato osservazioni.

(6) La Commissione ha verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione preliminare e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società:

a) produttori comunitari:

Motorola Ltd, Glasgow, Regno Unito,

Siemens AG, Monaco, Germania;

b) produttori coreani:

Goldstar Electron Co., Ltd, Seul,

Hyundai Electronics Industries Co., Ltd, Icheon,

Samsung Electronics Co., Ltd, Seul;

c) importatori nella Comunità:

— Goldstar Deutschland GmbH, Willich, Germania,

— Hyundai Electronics Europe GmbH, Eschborn, Germania,

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 57 del 6. 3. 1991, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 259 del 16. 9. 1991, pag. 1.